

quanto riguarda le Società cooperative, questa lettera *h* dovrebbe essere soppressa.

Righi, relatore. Sì sì, ha ragione, onorevole presidente.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo 22 con queste modificazioni accettate dal Governo e dalla Commissione:

“ Con l'attuazione di questa legge cessano di avere effetto le esenzioni e i privilegi in materia di tasse di registro, bollo, ipoteche, mano-morta e concessioni governative senza limitazioni di tempo, concessi o dipendenti da leggi concernenti materie estranee alle dette tasse, emanate a tutto il 1884.

“ Siffatti provvedimenti in favore concessi o dipendenti da leggi emanate posteriormente al 31 dicembre 1884, parimente riguardanti materie estranee alle dette tasse di registro e di bollo, cesseranno di avere effetto dopo un triennio a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della promulgazione di ciascuna di esse leggi speciali.

“ Si eccettuano, e quindi non si intendono abrogate, le esenzioni e i privilegi stabiliti da particolari convenzioni approvate con legge, e neppure quelli determinati:

“ *a*) dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sulle opere pubbliche, articolo 292;

“ *b*) dalla legge 20 aprile 1871, n. 192, sulla riscossione della imposte dirette, articoli 45, 47, 70 e 99;

“ *c*) dalla legge 7 aprile 1881, n. 133, per la tassa di bollo stabilita dall'articolo 20 sugli assegni bancari, buoni fruttiferi a scadenza fissa emessi da istituti legalmente costituiti, e sui libretti di conto corrente e quelli di risparmio nominativi ed al portatore;

“ *d*) dal regio decreto 26 gennaio 1882, n. 621 sopra alcune operazioni di debito pubblico, articoli 1 e 2;

“ *e*) dalla legge 25 giugno 1882, n. 869, sulle bonifiche, articoli 55 e 56;

“ *f*) dalla legge 2 luglio 1882, n. 883, che istituisce il tiro a segno nazionale, articolo 11;

“ *g*) dalla legge testo unico 24 settembre 1882, n. 999, sulle elezioni politiche, articoli 28, 39 e 41;

“ *h*) dalla legge 8 luglio 1883, n. 1461, sulle fondazioni artistiche e scientifiche, articolo 2;

“ *i*) dalla legge 8 luglio 1883, n. 1473, sulla fondazione di una Cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro, articolo 3;

“ *k*) dalla legge 8 luglio 1883, n. 1489, sul bonificamento dell'Agro romano, articoli 16 e 17;

“ *l*) dalla legge, testo unico, 22 febbraio 1885 n. 2922, sul credito fondiario articolo 7;

“ *m*) dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria, articolo 41;

“ *n*) dalla legge 23 gennaio 1887, n. 4276, sul credito agrario, articoli 3, 9, 14, 21, 40

“ *o*) dall'articolo 13 della legge 19 aprile 1885, n. 3099, relativo al Monte delle pensioni dei maestri elementari;

“ *p*) dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, relativa alle Società di mutuo soccorso;

“ *q*) dalla legge 31 maggio 1887 sui provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo;

“ *r*) dalla legge 20 marzo 1885 (allegato *A*) sull'amministrazione comunale e provinciale, articoli 34, 39, 40, 41, 42, 75, 161. ”

Pongo a partito quest'articolo 22. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Rimangono ora tre articoli aggiuntivi.

Due sono degli onorevoli Curioni e Penserini:

“ Art. . . Per la riscossione coattiva delle tasse e delle pene pecuniarie nei casi di contravvenzione alla legge del bollo, e per la decisione delle controversie che insorgono sulle medesime, saranno applicate le disposizioni della legge del registro.

“ Art. . . Concorrendo circostanze attenuanti nelle contravvenzioni alle leggi di registro e bollo, potrà il ministro delle finanze moderare e ridurre le pene pecuniarie incorse. ” (*Rumori e conversazioni*).

C'è l'onorevole Curioni?

Voci. No!

Presidente. Onorevole Penserini, ha facoltà di parlare. (*Rumori*).

Penserini. I loro rumori non mi imporrebbero affatto, ma, di fronte al contegno del ministro delle finanze e della Commissione, contegno che, a mio credere, esercita un'azione debilitante, e solamente per questo, dichiaro di ritirare tutte le mie proposte.

Presidente. Viene ora l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Villa, che è il seguente:

“ Gli atti di istruzione, i verbali, le ordinanze e le sentenze in materia penale che a termini di legge sono scritti in carta semplice, saranno annotati a debito di un diritto di bollo di centesimi 60 per ogni foglio.